

UNIVERSITA' DEGLI ADULTI DELLA MEDIA VALLESINA

STATUTO (del 23/12/2015)

Art.1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in data 20 ottobre 2005, a norma dell'art.18 della Costituzione italiana, nel rispetto degli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile, del D.L. 460/97 e della Legge 383/2000, l'associazione di promozione sociale denominata "UNIVERSITA' DEGLI ADULTI DELLA MEDIA VALLESINA" con sede a Moie di Maiolati Spontini in via Carducci n. 29.
2. La sede sociale può essere trasferita in altra località con deliberazione dell'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Finalità dell'Associazione

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, neppure in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono:
 - a) attività di promozione culturale;
 - b) attività motorio - sportive;
 - c) attività di prevenzione ed informazione sanitaria;
 - d) attività ricreative;

Art. 3 - Soci

1. Sono ammessi all'associazione tutti coloro che avendo la maggiore età, ne condividano gli scopi e accettino il presente Statuto e il Regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità versando la quota associativa. La frequenza alle attività promosse dall'Università è ammessa solo previo versamento della quota d'iscrizione. È consentita l'iscrizione fin all'inizio dell'ultimo corso programmato.
3. Ai soci viene attribuita la qualifica di:
 - a) socio ordinario, qualora il socio versi la quota di iscrizione annualmente stabilita;
 - b) socio sostenitore, qualora il socio oltre alla quota ordinaria versi contribuzioni volontarie straordinarie;
 - c) socio benemerito, qualora il socio (già ordinario o sostenitore) sia riconosciuto tale per meriti speciali acquisiti nei confronti dell'associazione;
 - d) socio onorario su designazione del Consiglio Direttivo.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci, con esclusione di quelli di cui all'art. 3, comma 3, lettera d, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo volontario e gratuito.

Art. 5 - Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato ed il parere del Collegio dei Probiviri, con possibilità di appello entro 30 giorni all'Assemblea. Contro le determinazioni del Consiglio e dell'Assemblea è ammesso comunque ricorso al giudice ordinario.

Art. 6 – Organi sociali

1- Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale);
- Collegio dei Probiviri

2- Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.

Art. 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci ordinari e docenti.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da affiggere all'albo e nelle sedi delle lezioni, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea competono le seguenti funzioni:

- eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Proibiviri;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare il conto consuntivo e preventivo;
- deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Validità delle assemblee

1. *L'Assemblea ordinaria* è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione (da tenersi anche nello stesso giorno) qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno)
4. *L'Assemblea straordinaria* approva eventuali modifiche allo Statuto ed è necessaria, in prima convocazione, la partecipazione di almeno 2/3 dei soci che deliberano con una maggioranza dei 2/3 dei presenti.
In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione della maggioranza dei soci che deliberano con una maggioranza dei 2/3 dei presenti.
In caso di mancato raggiungimento del quorum si procede ad un'ulteriore convocazione dei soci, la cui assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti che deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno 3/4 dei soci e l'assemblea decide con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza almeno di 1/3 dei soci, che decidono a maggioranza.

Art. 10 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti e rimane in carica per un triennio.
2. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

3. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Comitato Didattico.
4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione e i conti preventivo e consuntivo.
5. Il Consiglio Direttivo elabora il Regolamento interno dell'Associazione che può essere variato tenendo presenti le finalità e la funzionalità dell'Associazione stessa.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente ha legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie sia straordinarie. Ha mandato di durata triennale e può essere rieletto.

Art. 13 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 14 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri che vengono eletti dall'Assemblea.

Art. 15 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.
3. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, liberalità, permuta e devoluzioni diventano di proprietà dell'associazione stessa.

Art. 16 - Rendiconto economico-finanziario

1. Il conto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo luglio di ogni anno. Il conto preventivo, da approvare entro il mese di dicembre contiene, le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale in corso. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso e deve essere approvato entro il 30 giugno. Contemporaneamente vengono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. Viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui agli artt. 7 e 9.
2. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, è fatto obbligo devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Moie, 23 dicembre 2015

 UNIVERSITA' DEGLI ADULTI
DELLA MEDIA VALLESINA
Via Carducci, 29
60030 MOIE di MAIOLATI SP. (AN)
Cod. Fisc. 91026070424

Riccardo Ceccarelli